



COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 05
Adunanza del 26.03.2015
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione **Straordinaria** di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DELLA CORRELATA RELAZIONE EX ART. 1 – COMMI 611 E 612 – L. 190/2014

L'anno **2015** addì **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi	Sì	
2	LAZZARONI Elisa	Sì	
3	RENZI Patrizio	Sì	
4	SUPERTI Marcello	Sì	
5	BRUGNINI Giancarlo	Sì	
6	GRAZIOLI Isabella	Sì	
7	PIOVANI Claudia		Sì
8	SEGHIZZI Marco	Sì	
9	PEDRAZZINI Pietro	Sì	
10	SCAGLIA Alberto	Sì	
11	CORNETTI Virgilio	Sì	
		10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. *GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n.10 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione piano di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazione Societarie e della correlata relazione ex art. 1 – commi 611 e 612 – L. 190/2014.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. VISTO l'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, il quale prevede in sintesi quanto segue (nel quale sono inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi):

art. 1 comma 611

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

[B] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... gli enti locali ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

[C] anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

art. 1 comma 612

[D] ... i sindaci ..., in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire,

[F] Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,

[G] E' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[H] Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui [sopra] predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

2. **CONSIDERATO**, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate (cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che:

[A]

- il Consiglio Comunale ha coerentemente approvato, con propria deliberazione n. **26 del 30.11.2010**, la Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e relative determinazioni ai sensi dell'art.3, cc. 27 e ss. Legge 244 / 2007 ed art.1, c.569 Legge 147 / 2013, tra l'altro:
 - prendendo atto che alla data odierna il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: Padania Acque S.p.A; Padania Acque Gestione S.p.A; ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.Soresina;
 - autorizzando ... il mantenimento delle sopra citate partecipazioni societarie del Comune e di ritenerle legittime e conformi ai dettami della Legge 244/2007;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **34 del 27.11.2014** ad oggetto "Servizio idrico integrato – affidamento a Padania Acque Gestione Spa – Subentro nella gestione dei servizi in economia", si è tra l'altro deliberato che "Padania Acque Gestione ... affidataria del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, (subentra) nella gestione del servizio ... (già) esercitato in economia dal Comune";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **35 del 27.11.2014** il Consiglio ha approvato la deliberazione ad oggetto completamento del riassetto del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona: atto di indirizzo, con la quale si è deliberato di dare mandato agli organi amministrativi di "Padania Acque S.p.A." e di "Padania Acque Gestione S.p.A." di proporre all'assemblea degli azionisti un'operazione di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." in "Padania Acque S.p.A." con lo scopo di creare l'incubator ideale che, per caratteristiche soggettive e solidità patrimoniale, possa inglobare il patrimonio idrico detenuto dalle altre società pubbliche della provincia, subentrare negli impegni finanziari assunti dagli enti in passato per gli investimenti idrici, compresi quelli contratti dai Comuni, divenendo gestore ed erogatore unico della provincia di Cremona; 2 – di realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse pubbliche e nel minor tempo possibile ...

[B] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell'azione amministrativa; si noti che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero titolo di esempio, le aziende speciali ex art. 114 D.Lgs. n. 267/2000), cosicché si ritiene di dover far riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere 237/2014/PAR del 29/09/2014);

[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito elencati, ciascuna società di cui il Comune detenga direttamente o indirettamente una partecipazione:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
- f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacché è strettamente correlato alle competenze esclusive del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lettere e) e g) D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende ...), si ritiene debba essere approvato, entro il 31.03.2015, dal Consiglio medesimo, salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (piano) che, per singola società, individui, le modalità e i tempi di attuazione delle decisioni eventualmente assunte, nonché dei risparmi da conseguire;

[F] la sintesi (piano) di cui sopra è correlata dall'analisi (relazione) per singola società e per ciascuno degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C];

[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Ente (si ritiene nelle sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Atti Generali, in relazione a quinto sopra sub 1-I);

[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G];

3) VISTO il piano e la relazione riportati nel dispositivo;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n.0 , astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese..

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO di quanto ai numeri 1) e 2) delle premesse, relativamente a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, nonché alle partecipazioni societarie ad oggi detenute dal Comune, alle verifiche cui sottoporre ciascuna partecipazione, all'impostazione del piano in oggetto, alla sua rendicontazione, agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione;
2. DI APPROVARE il piano e la relazione riportati nella presente deliberazione;
3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet ufficiale del Comune .

PIANO

Il Comune ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società.

- 1) Padania Acque S.p.A;
- 2) Padania Acque Gestione S.p.A;
- 3) ASPM Servizi Ambientali S.r.l

Quanto alle società 1)-2), l'avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio dovrebbe condurre a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella successiva relazione; i tempi di ottenimento prescindono dalla volontà istituzionale del singolo Comune.

Per tutte le società di cui sopra sub 1)-2)-3), il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate nella successiva relazione, e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

RELAZIONE

Le società in cui il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) Padania Acque S.p.A;
- 2) Padania Acque Gestione S.p.A;
- 3) ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

Le società sub 1), 2 e 3) sono a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali informazioni di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate:

PADANIA ACQUE SPA			
Ragione sociale	Padania Acque Spa Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	0,404%		
Durata	31/12/2050		
Risultati di bilancio	2011 € 235.778=	2012 € 221.074=	2013 € 159.630=
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo	Carica	Trattamento ec.
	Barbati Ercole	Presidente	€ 2.277,00
	Lanfranchi Alessandro	Vice Presidente	€ 841,50
	Bandera Nicola Mario	Consigliere	€ 841,50
	Ceresini Vittorio	Consigliere	€ 841,50
	Picco Giorgio	Consigliere	€ 841,50

PADANIA ACQUE GESTIONE SPA			
Ragione sociale	Padania Acque Gestione Spa Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	0,1897%		
Durata	31/12/2100		
Risultati di bilancio	2011 € 183.772=	2012 € 134.992=	2013 € 225.110=
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo	Carica	Trattamento ec.
	Barbati Ercole	Presidente	€ 2.277,00
	Ferrari Enrico	Vice Presidente	rinuncia
	Perolini Alessandro	Vice Presidente	€ 841,50
	Capelli Ori		
	Lanfranchi	Consigliere	€ 841,50
	Alessandro	Consigliere	€ 841,50

ASPM Servizi Ambientali Srl			
Ragione sociale	ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL Via Cairoli, 17 26015 Soresina - Cr -		
Quota di partecipazione	2,50%		
Durata	31/12/2050		
Risultati di bilancio	2011 € 1.497	2012 € 55.166	2013 € 74.921
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo	Carica	Trattamento ec.
	Demaria Luca	Presidente	€ 10.500,00
	Bodini Francesco	Consigliere	€ 0,00
	Chiappani Tiziano	Consigliere	€ 0,00

Come da numero 2) – [C] delle premesse della presente deliberazione, gli aspetti / elementi / fattori in base ai quali ogni società / partecipazione societaria viene sottoposta a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) - 2) PADANIA ACQUE SPA – PADANIA ACQUE GESTIONE SPA

a)

Padania Acque Gestione Spa è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del D. Lgs. n. 152/2006.

Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria *in house* del servizio.

A titolo di razionalizzazione societaria già in corso, si evidenzia che è in fase di attuazione la procedura di fusione ex art. 2501 e ss. C.C., con incorporazione di Padania Acque Gestione Spa in Padania Acque Spa; le due società si sono originate dalla scissione ex art. 2506 e ss. C.C. in forza delle previsioni, oggi superate, ex art. 35, comma 1 Legge n. 448/2001 (con ricomposizione della separazione societaria tra proprietà di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e gestione / erogazione del servizio); l'operazione risponde all'obbligo di realizzazione del gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 D. Lgs. n. 152/2006, come modificati ed integrati dal D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014.

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000; dall'integrazione delle due società risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

b)

La società risultante dalla fusione ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, fermo quanto sopra esposto sub a) relativamente alla fusione in corso di attuazione, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune singolarmente considerato.

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Oltre a quanto già esposto sopra sub a) in termini di risparmi, in materia di numero di amministratori, le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729 e dall'art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alle due società si applica quanto previsto dal vigente art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012 (come da ultimo intervento ex art. 16, comma 1 D.L. 90/2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, ex art. 16, comma 2 D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 725 Legge 296/2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale delle due società, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art. 6, comma 6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Dall'integrazione di Padania Acque Spa e Padania Acque Gestione Spa risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

3) ASPM Servizi Ambientali Srl

a)

Il Comune può ben essere titolare di società di svolgimento di servizi pubblici locali (ex art. 3, comma 27 e seguenti Legge 244/2007), quale è il ciclo dei rifiuti (come da LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006), di cui la società affidataria.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quelle svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

La natura di società consentirebbe di valutare percorsi di aggregazione con altre società pubbliche operative nel ciclo dei rifiuti nel territorio del cremonese; la questione prescinde dalle competenze istituzionali del Comune singolarmente considerato; si è in attesa di verificare gli sviluppi dell'eventuale individuazione e strutturazione dell'ambito territoriale ottimale afferente il ciclo dei rifiuti da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 609 Legge della 190/2014 ad integrazione dell'art. 3bis D.L. 138 / 2011.

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, commi 728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO N 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR 05 del 26.03.2015

=====

PARERI OBBLIGATORI

Art. 49, comma 1[^], D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Approvazione piano di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazione Societarie e della correlata relazione ex art. 1 – commi 611 e 612 – L. 190/2014.-

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone 26.03.2015

IL TECNICO COMUNALE
Arch. RUVIOLI Mara)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRASSI dr. Raffaele Pio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
F.to ROTTOLI Luigi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' - CONTABILE:
FAVOREVOLE.
Corte de' Cortesi con Cignone 26.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
F.to ROTTOLI Luigi

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla Residenza Municipale, li 31.03.2015

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li: 31.03.2015	F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

Dalla residenza Municipale, li _____

	IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de' Cortesi con Cignone li:	GRASSI dr. Raffaele Pio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo	IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de' Cortesi Con Cignone li 31.03.2015	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio